



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

► COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Data 23/05/2014

SEDUTA:

Pubblica

Non Pubblica

SESSIONE:

Ordinaria

Straordinaria

Urgente

CONVOCAZIONE:

1^a

2^a

PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le
(F.to TARANTINO
FERNANDO)

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ART.1, COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27.12.2013, N.147. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre, del mese di maggio, alle ore 08,40 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P/A	N.	Cognome e Nome	P/A
1	Galasso Costantino	P	11	Epifani Francesca	P
2	Missere Serena Lucia	P	12	Rossetti Roberta	P
3	Epifani Baldassarre	P	13	Versienti Massimo	P
4	Caraglia Pietro Antonio	N	14	Sacomanno Tiberio	P
5	Cervellera Franca	P	15	Sanasi Cosimo	P
6	Diviggiano Raffaele	P	16	Pinto Martino Salvatore	N
7	Rodi Francesco	P	17	Gallù Giuseppe	P
8	Morleo Cosimo	P	18	Moretto Giuseppe	N
9	Ariano Piero Salvatore	P	19	Epifani Antonio Baldassarre	P
10	Petarra Marcello	P	20	Carluccio Giuseppe	P

Presenti n.	17
Assenti n.	3

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni:

Presiede il sig. DIVIGGIANO RAFFAELE, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il dott. BIANCHI ANTONIO, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4% l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, che stabilisce che i comuni dal 2014 possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle

politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VALUTATA la possibilità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RITENUTO, quindi, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 il quale ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 20.07.2012, così come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 23/05/2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29.11.2013 con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base aumentata dello 0,2%, quindi $0,76+0,2=0,96\%$, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
- la riduzione dell'aliquota di base per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,4%, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

- la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, e nella misura dello 0,2%, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

RITENUTO, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le stesse aliquote IMU adottate per l'anno 2013;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 6662 in data 19.05.2014, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta di delibera è stata sottoposta al parere della III^a Commissione Consiliare la quale nella seduta del 19.05.2014 ha espresso parere favorevole alla stessa;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

n. 12 voti favorevoli; n. 6 voti contrari (Missere, Epifani A., Carluccio, Gallù, Saccomanno e Sanasi), su n. 18 consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria 2013, in precedenza approvate con deliberazione di C.C. n. 17 del 29.11.2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - a) aliquota di base aumentata dello 0,2%, quindi $0,76+0,2=0,96\%$, di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - b) la riduzione dell'aliquota di base per l'abitazione principale e relative pertinenze, nella misura dello 0,4%, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2014, le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, così come stabilite nell'art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del 20.07.2012 e s.m.i.;
3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. DI DARE ATTO che nel corso della discussione si sono susseguiti gli interventi di cui al separato verbale della seduta.

Successivamente il

CONSIGLIO COMUNALE

con votazione dal seguente esito:

n. 12 voti favorevoli; n. 6 voti contrari (Missere, Epifani A., Carluccio, Gallù, Saccomanno e Sanasi), su n. 18 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 8 del 23/05/2014

CONSIGLIO COMUNALE

Punto O.d.G. n° 4

Seduta del 23/05/2014


OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), QUALE COMPONENTE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ART.1, COMMA 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27.12.2013, N.147. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/05/2014	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/05/2014	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL PRESIDENTE F.to INGEGNERE DIVIGGIANO RAFFAELE	IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. BIANCHI ANTONIO
Assenti:
Note:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II PRESIDENTE**

F.to INGEGNERE DIVIGGIANO RAFFAELE




► **II SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT. BIANCHI ANTONIO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 23/05/2014



► Il Responsabile


F.to Avv. LIPPOLIS ROSA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 23/05/2014 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

F.to DOTT. BIANCHI ANTONIO

È copia conforme all'originale.

Data, 23/05/2014

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Avv. LIPPOLIS ROSA